

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1643 DEL 27 SETTEMBRE 2019

Criteria e modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco regionale delle associazioni dei volontari dei Vigili del Fuoco, costituite presso un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con sede in Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. 2/2019.

1. Definizione dei soggetti

- 1.1** Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia), possono iscriversi all'Elenco regionale delle Associazioni dei volontari dei Vigili del Fuoco, di seguito Elenco, i seguenti soggetti:
- a) le Associazioni dei volontari dei Vigili del Fuoco costituite presso un distaccamento volontario operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con sede in Regione, riconosciuto con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 11 della legge 13 maggio 1961, n.469;
 - b) il soggetto unico rappresentativo dei distaccamenti volontari operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con sede in Regione, costituito in associazione e avente i medesimi requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2/2019 e dal successivo punto **2**.
- 1.2** L'operatività dei distaccamenti di cui alla precedente lettera a) è attestata da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco dai quali i distaccamenti dipendono.
- 1.3** La rappresentatività dell'Associazione di cui al precedente punto **1.1**, lettera b), è attestata da parte della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia.

2. Requisiti per l'iscrizione

- 2.1** Possono essere iscritte nell'Elenco le Associazioni dei volontari dei Vigili del Fuoco di cui al punto **1.1** dotate di uno statuto e aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
- 2.2** Nello statuto delle Associazioni di cui al punto **1.1** devono essere espressamente previsti:
- a) la denominazione dell'Associazione e il riferimento al Distaccamento presso il quale hanno sede o, in caso del soggetto unico rappresentativo, l'indicazione dei Distaccamenti rappresentati;
 - b) tra le finalità statutarie, il sostegno al Distaccamento o ai Distaccamenti presso il quale operano;
 - c) l'assenza di fini di lucro e il divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi dell'attività, neppure a titolo di rimborso spese personali sostenute in virtù degli incarichi associativi assunti;
 - d) l'obbligo di impiegare eventuali fondi pubblici secondo le previsioni normative che li prevedono;
 - e) la previsione che le entrate a diverso titolo possono essere accantonate, fermo restando il vincolo di impiego secondo le finalità statutarie;
 - f) la democraticità dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative e l'uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati;
 - g) la gratuità delle cariche associative;
 - h) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati nonché i loro diritti e obblighi;

- i) l'obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario e le modalità di approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea;
- j) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- k) la clausola di devoluzione del patrimonio, in accordo con il Comando dei Vigili del Fuoco di riferimento, ad altre Associazioni di volontari dei vigili del fuoco operanti sul territorio regionale.

3. Domanda di iscrizione

- 3.1** Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco le Associazioni di cui al punto **1.1** presentano al Servizio regionale competente in materia di sicurezza, di seguito denominato Servizio, domanda redatta nel rispetto del regime fiscale vigente in materia di bollo, secondo il modello dallo stesso predisposto, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma e corredata dalla seguente documentazione:
- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, formalizzati almeno con scrittura privata registrata;
 - b) relazione dettagliata sull'attività svolta;
 - c) copia autentica del verbale dell'assemblea che ha deliberato la nomina degli organi direttivi;
 - d) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.
- 3.2** La richiesta di iscrizione nell'Elenco da parte delle Associazioni di cui al punto **1.1** è presentata al Servizio entro sessanta giorni dalla loro costituzione.

4 Procedimento di iscrizione

- 4.1** Entro trenta giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda, verificatane la completezza e la regolarità formale ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui al punto **2**, il Direttore del competente Servizio dispone l'iscrizione nel Elenco, ovvero il diniego dell'iscrizione stessa, con decreto da comunicare all'associazione richiedente.
- 4.2** Qualora risulti necessaria l'acquisizione di elementi integrativi, il Servizio provvede a richiederne all'Associazione interessata la produzione, fissando a tale scopo un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale viene disposto il diniego dell'iscrizione.
- 4.3** L'iscrizione all'Elenco è incompatibile con l'iscrizione delle associazioni nell'Elenco delle Associazioni di Volontariato della Protezione civile.
- 4.4** L'iscrizione all'Elenco è condizione indispensabile ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla L.R. 2/2019.
- 4.5** Qualora, successivamente all'iscrizione nell'Elenco, intervengano modifiche sia dello statuto sia della composizione degli organi direttivi, l'Associazione trasmette copia autentica della relativa documentazione al competente Servizio regionale entro sessanta giorni ai fini di consentire l'aggiornamento dell'iscrizione nell'Elenco.
- 4.6** Il mancato invio della documentazione di cui al punto **4.5** costituisce motivo di sospensione dell'iscrizione anche ai fini dell'accesso ai contributi di cui al precedente punto **4.4**.

5. Tenuta e pubblicità dell'elenco

- 5.1** L'Elenco, alla cui tenuta provvede il competente Servizio tramite l'ausilio di supporti informatici, è pubblico e chiunque può prenderne visione.
- 5.2** Nell'Elenco sono annotati:
- a) il numero progressivo d'iscrizione;
 - b) la denominazione dell'associazione ed il suo codice fiscale;
 - c) la sede legale e operativa;

- d) il riferimento al Distaccamento o ai Distaccamenti presso i quali operano;
- e) il nominativo del legale rappresentante ed il suo codice fiscale;
- f) gli estremi del decreto di iscrizione.

5.3 L'elenco delle associazioni iscritte nell'Elenco è pubblicato nel Portale delle autonomie locali, sezione polizia locale e sicurezza del sito ufficiale della Regione.

6. Monitoraggio del possesso dei requisiti e della continuità dell'operatività

6.1 L'elenco viene aggiornato con cadenza annuale, in relazione alle iscrizioni e cancellazioni e pubblicato sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia.

6.2 Il monitoraggio del possesso dei requisiti e dell'effettivo svolgimento delle attività di sostegno a un distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da parte delle Associazioni già iscritte nell'elenco regionale viene esercitato annualmente, dal Servizio competente, mediante acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante, attestante il mantenimento dei requisiti da parte dell'Associazione iscritta.

7. Modalità di iscrizione per l'anno 2019

7.1 In sede di prima applicazione, per l'anno 2019:

- a) la richiesta di iscrizione nell'elenco da parte delle Associazioni di cui al punto **1.1** è presentata al competente Servizio regionale, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di istituzione dell'Elenco nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- b) il Direttore del competente Servizio dispone l'iscrizione nell'Elenco di cui al punto **4.1**, ovvero il diniego dell'iscrizione stessa, con decreto da comunicare all'associazione richiedente, entro dieci giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE